

VIAGGI ALL'ESTERO

Informazioni aggiornate per i viaggi all'estero fino al 30 luglio 2021

Alla luce delle 2 nuove ordinanze del Ministro della Salute, riassumo **le regole in vigore fino al 30 luglio**, salvo modifiche e proroghe.

Brevemente, rispetto alla mia precedente circolare del 29 aprile:
per gli ingressi dai Paesi C è stato rimosso l'obbligo di isolamento fiduciario per 5 giorni;
nell'elenco D sono stati aggiunti: Canada, Giappone e Stati Uniti;
per i Paesi D ed E, il termine per il tampone precedente l'ingresso in Italia è modificato in 72 ore;
le autorizzazioni per i voli Covid-tested sono state estese ai seguenti Paesi: Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d'America.

Vi sono regole specifiche, da verificare su [Viaggiare Sicuri](#), per l'ingresso dal Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

La dichiarazione cartacea sarà sostituita, previa adozione di circolare del Ministero della Salute, dalla compilazione di un modulo digitale di localizzazione del passeggero.

NORMATIVA di riferimento dal 16 maggio al 30 luglio 2021 per gli spostamenti da/per l'estero:

[DPCM 2 marzo 2021](#),

[Ordinanza 29 aprile 2021](#) (in vigore fino al 30 maggio) e

[Ordinanza 14 maggio 2021](#).

Ricordo che il DPCM 2 marzo 2021 prevede che la suddivisione delle Regioni italiane in zone colorate (bianca, gialla, arancione e rossa), con monitoraggio settimanale, permarrà fino a fine luglio, anche se è possibile che vengano rivisti gli attuali criteri e parametri che determinano il cambio di colore.

La normativa italiana individua CINQUE ELENCHI DI PAESI a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali. Gli elenchi possono essere modificati in ogni momento, in base all'andamento del contagio nei vari Stati, tramite Ordinanza del Ministero della Salute.

Riporto qui di seguito le regole oggi in vigore che valgono **sia per i cittadini italiani in rientro dall'estero sia per cittadini stranieri che arrivano in Italia**.

Oltre a tali regole, i cittadini italiani devono **attenersi anche alle limitazioni e alle regole d'ingresso stabilite da ciascuno Stato di destinazione**, che vanno verificate sul sito www.viaggiare Sicuri.it. I divieti d'ingresso (o con forti limitazioni) in determinati stati, nei confronti di cittadini italiani o di persone provenienti dall'Italia che viaggiano per turismo sono decisi dalle

autorità dello stato di destinazione. Il fatto che l'Italia preveda la possibilità di viaggiare per turismo verso gli stati dell'elenco D (come di seguito specificato) non implica automaticamente che l'ingresso sia possibile senza limitazioni; lo stato di destinazione può infatti prevedere limitazioni o divieti all'ingresso.

Il contenuto della presente circolare ha carattere riassuntivo, per i dettagli si raccomanda la lettura di quanto riportato al seguente link: <http://www.viaggiare Sicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

INGRESSO E RIENTRO DALL'ESTERO

Permane la divisione in elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale.

Non è possibile viaggiare per turismo verso i Paesi dell'elenco E. La normativa italiana consente gli spostamenti da/per i paesi in elenco A, B, C, D senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo; sono però fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dallo stato di destinazione per i cittadini italiani e/o provenienti dall'Italia.

Sono previste regole speciali per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

ELENCHI (aggiornati al 17 maggio)

Elenco A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

Elenco B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Attualmente **nessuno Stato** è compreso in questo elenco.

Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, **Irlanda, Israele**, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), **Regno Unito**, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Regole per i paesi in elenco C: tampone nelle 48h precedenti

Chi fa ingresso in Italia dai Paesi in elenco C deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a **tampone** (test molecolare o antigenico) risultato negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico). Nelle more dell'approvazione delle norme attuative del certificato verde, è accettata l'attestazione di tampone negativo.

Sono previste ECCEZIONI all'obbligo di effettuare il tampone prima dell'ingresso, che sono specificate più avanti.

Elenco D – Australia, **Canada, Giappone**, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, **Stati Uniti**, Thailandia.

Regole per i paesi in elenco D: tampone nelle 72 ore antecedenti l'ingresso + isolamento 10 GG + tampone.

Chi fa ingresso in Italia dai Paesi in elenco D deve:

1. comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento e compilare l'autodichiarazione
2. presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a **tampone** (test molecolare o antigenico) risultato negativo

3. sottoporsi a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).

4. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un **nuovo test molecolare o antigenico**. Sono previste ECCEZIONI all'obbligo di effettuare il tampone prima dell'ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.

Elenco E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi.

Sono in questo elenco il Brasile, l'India, il Bangladesh e lo Sri Lanka per i quali vigono regole speciali: l'ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia.

Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l'ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito SOLO in presenza di precise motivazioni: esigenze di **lavoro** o di **studio**, motivi di **salute**, **assoluta urgenza**, **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e **NON per turismo**.

Regole per i Paesi in elenco E: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l'autodichiarazione, presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

Sono previste ECCEZIONI all'obbligo di effettuare il tampone prima dell'ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.

Vi sono regole speciali per gli ingressi da tutti i Paesi per competizioni sportive.

ECCEZIONI all'obbligo di **TAMPONE** da effettuarsi **PRECEDENTEMENTE all'ingresso in Italia:**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l'obbligo di tampone molecolare o antigenico non si applica:

- 1) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- 2) al personale viaggiante;
- 3) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- 4) a chiunque fa ingresso in Italia per un **periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- 5) a chiunque **transita**, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a **36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- 6) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- 7) al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore**;
- 8) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

9) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Per queste categorie di ingressi, l'eccezione all'obbligo di tampone precedente all'ingresso sul territorio nazionale **si cumula** a quelle previste per l'obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell'isolamento, di seguito elencate.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

ECCEZIONI agli obblighi di ISOLAMENTO e di ulteriore TAMPONE al TERMINE DELL'ISOLAMENTO (art. 51, comma 7 del DCPM 2 marzo 2021)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e, salvo ove espressamente indicato, di tampone molecolare o antigenico al termine dell'isolamento non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un **periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque **transita**, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a **36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) **al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore**;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli **ingressi mediante voli «Covid-tested»**, conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

Utilizzo di VOLI COVID TESTED

Come sopra precisato, chi arriva in Italia con un volo Covid tested è esentato dall'obbligo di isolamento per 10 giorni all'arrivo in Italia.

L'ordinanza del Ministro della salute del 14 maggio – valida fino al 30 ottobre, salvo proroghe - prevede che tali voli, con destinazione Fiumicino e Malpensa, siano operativi anche dagli aeroporti del Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, USA (Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, JFK e Newark, Philadelphia, Washington DC), nonché con destinazione gli aeroporti di Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo.

In relazione a tali voli, il passeggero deve sottoporsi a **tampone nelle 48 ore antecedenti l'imbarco**, nonché **all'arrivo in aeroporto in Italia**. Se dovesse risultare positivo al Covid, il vettore rimborserà il biglietto o emetterà un voucher su richiesta del passeggero.

CERTIFICATO VACCINALE

Per il momento, il certificato vaccinale italiano (rilasciato al termine dell'intero ciclo vaccinale) o quello di avvenuta guarigione NON permettono eccezioni alle regole sopra riportate, relativamente ai viaggi all'estero. Permettono invece di viaggiare per turismo da e per regioni arancioni o rosse. Rimando alla circolare del 23 aprile per i dettagli relativi ai viaggi in Italia.

Non è ancora operativo il green pass europeo ossia il **Certificato EU Covid-19** che dovrebbe facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE; è stato approvato dal Parlamento UE a fine aprile e sta proseguendo il percorso di validazione tecnica per l'entrata in vigore.

Per ogni ulteriore dettaglio o approfondimento, rimando al sito Viaggiare sicuri e alla normativa sopra citata.